

**IN BREVE n. 012-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **PENSIONI - DONNE COL CONTRIBUTIVO A 57 ANNI SINO AL 2015**

La riforma Fornero (legge 214/2011 art. 24 comma 14) non ha toccato la possibilità per le donne che optano per la pensione col sistema contributivo di andare in pensione a 57 anni di età con 35 anni di contributi (legge 243/2004 art.1 comma 9); ma attenzione alla normativa della legge 122/2010 che dispone anche per le donne che optano per la liquidazione della pensione contributiva lo slittamento di 12-18 mesi della decorrenza tra maturazione di tutti i requisiti richiesti e l'inizio dei pagamenti (finestre mobili: 12 mesi lavoratrici dipendenti e 18 mesi lavoratrici autonome).

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Taglio punti patente: si può ricorrere subito**

Non è necessario attendere la comunicazione del taglio dei punti sulla patente, ma si può ricorrere subito al giudice contro la multa che contiene la decurtazione.

*Corte di Cassazione Sezioni Unite - sentenza numero 3937 del 18 marzo 2012*

### **Diritto del pubblico dipendente all'intera retribuzione per i trenta giorni di congedo parentale per il figlio minore anche se di età maggiore ai tre anni.**

La Corte di cassazione con la sentenza n. 3606 del 07 marzo 2012 ha accolto il ricorso di una dipendente del Ministero di Giustizia contro la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che le respingeva la domanda per ottenere l'intera retribuzione per i trenta giorni di congedo parentale per il figlio che aveva un'età compresa tra i tre e gli otto anni.

La sesta sezione civile ha ribaltato il giudizio della Corte di merito, ritenendo, invece, che la donna avesse diritto all'emolumento, spiegando che «nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'articolo 7 della legge 1204/71 e successive modifiche e integrazioni, per le lavoratrici madri, o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile. Il contratto conferisce quindi il diritto, alla retribuzione integrale per i primi trenta giorni e lo ricollega al periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall'articolo 7 della legge 1204/71, il quale lo prevede nei primi otto anni di vita del bambino».

Pertanto, la retribuzione piena per trenta giorni spetta anche se il bambino ha superato i tre anni, e tale interpretazione non è smentita dalle altre disposizioni di cui all'articolo 10 del CCNL che prevedono l'assenza retribuita fino ai tre anni del bambino, ma si riferisce al diverso caso

contemplato dall'articolo 7 comma 4 della legge 1204/71, nel caso di malattia del bambino, in cui si concedono trenta giorni di assenza retribuita per ciascuno degli anni fino al terzo.

*Corte di Cassazione Sezione VI civile - sentenza numero 3606 del 7 marzo 2012*

**IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE sent. 3606 del 7.03.2012 (documento 062)**  
**TRIB.SASSARI sez.Lav. sent. 1424/2011 (documento 063)**

### **Illegittimo il licenziamento se aspettativa prima del periodo di comportamento**

In materia di licenziamento del lavoratore in malattia per superamento del periodo di comportamento, la Corte di Cassazione afferma che è illegittimo il recesso del datore di lavoro quando prima della scadenza del termine il dipendente invia una mail all'azienda chiedendo l'aspettativa.

Infatti, se l'azienda decide di avvalersi per il ricevimento della posta del servizio di casella postale, ciò non comporta alcuna deroga alla disciplina generale sulla notifica degli atti giudiziari, facendo, invece, operare la presunzione di conoscenza una volta che l'atto negoziale sia pervenuto alla casella postale.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 4261 del 16 marzo 2012*

### **AGENZIA ENTRATE - STUDI DI SETTORE**

Tutti i chiarimenti sulle novità 2011 degli Studi di settore nella circolare 8/E del 16 marzo 2012 Applicabile già a quelli da utilizzare per lo scorso periodo d'imposta la possibilità di apportare le integrazioni necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati

Fra le novità introdotte dal Dl 98/2011, da ricordare la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di inviare ai contribuenti, sulla base dei dati indicati nel modello Unico (e non su controlli effettuati), specifici inviti ad adempiere agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore.

La circolare si sofferma anche sulla disposizione che ha legittimato l'accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nel caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti. Viene chiarito che:

- perché l'accertamento induttivo sia possibile, il contribuente "controllato" deve essere effettivamente soggetto agli studi, non è sufficiente il solo obbligo di presentazione del modello
- la norma ha natura procedimentale e, quindi, ha effetti su tutti i periodi d'imposta accertabili alla data di effettuazione del controllo
- nella motivazione dell'accertamento induttivo, devono essere evidenziate le condizioni di irrogabilità della sanzione per omessa o infedele comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Infatti, è possibile utilizzare l'induttivo "puro" solo se il maggior reddito d'impresa, arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato
- alla luce dei principi di trasparenza e collaborazione tra Amministrazione e contribuenti, gli uffici faranno ricorso all'induttivo "puro" soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2010. Per quelli precedenti, invece, se il contribuente, anche a seguito di eventuale invito dell'ufficio, comunica correttamente i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, gli uffici procederanno con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo.

La circolare fornisce poi anche alcune precisazioni sulle limitazioni all'attività di accertamento del Fisco.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 8/E del 16.03.2012**  
**(documento 064)**

## **AGENZIA ENTRATE - GUIDA FISCALE**

E' uscita la guida sulle agevolazioni fiscali per le ristrutturazione edilizie.

### **IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Guida fiscale ristrutturazioni edilizie (documento 065)**

## **PENSIONE IN PILLOLE**

### **Dal 1° gennaio 2012 non esiste più l'anzianità massima contributiva**

Poiché dal 1° gennaio 2012 non esiste più l'anzianità massima contributiva chi alla data del 31 dicembre ha già maturato i 40 anni di servizio e continua l'attività lavorativa, alla quota di pensione maturata al 31 dicembre 2011 col sistema retributivo dovrà assommare, ora (in passato avendo raggiunto l'anzianità massima contributiva dei 40 anni continuando a lavorare era sottoposto a contribuzione inefficace per maturare maggior anzianità e valeva solo per legare il calcolo della pensione alle ultime retribuzioni), una ulteriore quota calcolata col sistema contributivo e rapportata al periodo di lavoro successivo al 31 dicembre 2011.

### **Anzianità minima contributiva**

Per la riforma Fornero al raggiungimento dell'età pensionabile, l'anzianità minima contributiva fissata per il sistema contributivo è di 20 anni di contributi effettivi (cioè contributi con versamenti accreditate esclusi dunque i contributi figurativa) e con una pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale. Si prescinde da tali requisiti al compimento del 70esimo anno con almeno 5 anni di anzianità contributiva.

### **Donne pensionabili a 57 anni entro il 2015**

Le lavoratrici con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età che optano per il trattamento economico interamente con sistema contributivo in base alla legge 243/2004 possono andare in pensione purchè con decorrenza entro il 31 dicembre 2015 (non maturazione dei requisiti entro tale data!). Nell'uscita vengono applicate le decorrenze della finestra mobile.

### **La danza dei riscatti**

Chi procede al riscatto del periodo degli studi, a parte la deducibilità fiscale, confida che questi periodi siano utili ai fini del diritto a pensione...ma attenzione c'è chi dice che sono periodi effettivi ad ogni effetto perché comportano l'accredito della riserva matematica per coprire la futura pensione, chi dice invece che questi periodi non vanno riconosciuti ai fini di una pensione anticipata al compimento dei 63 anni e quindi non valgono ai fini del raggiungimento dell'anzianità contributiva, chi dice che hanno valore previdenziale solo i periodi riscattati se consequenziali a un lavoro, chi dice che valgono solo se si riferiscono a periodi dopo la legge 247/2007... e chi più ne ha, ne metta!

Le vecchie norme prima della legge 335/1995 prevedevano che i riscatti perfezionati fossero validi ad ogni effetto nel computo dell'anzianità contributiva, la legge 335/1995 all'articolo 1 comma 7 aveva previsto per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo l'esclusione del riconoscimento dell'anzianità derivante da riscatto di periodi di studio. Tale previsione tuttavia era poi rientrata con la legge 247 del 2007, che ha dichiarato che i suddetti periodi sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Sarebbe, dunque, auspicabile una certa maggior chiarezza con norme corte e chiare e non da interpretare..... e mutevoli secondo l'umore dei singoli.

### **Penalizzazioni e pensione anticipata**

Le riforma Fornero prevede che i lavoratori con almeno 42 anni e 1 mese e le lavoratrici con almeno 41 anni e 1 mese (per il 2013 un ulteriore mese in più e per il 2014 due mesi in più) e con 62 anni compiuti possono andare in pensione anticipata e, se con età inferiore, con penalizzazioni sulla quota di trattamento relativa all'anzianità contributiva maturata di un punto percentuale per i primi due anni e di due punti percentuali ogni anno a seguire dopo i primi due (la riduzione percentuale va rapportata al numero dei mesi in caso di annualità parziale).

Ma, attenzione, la penalizzazione non si applica sino al 31 dicembre 2017 se l'anzianità contributiva deriva da prestazione effettiva di lavoro (compresa maternità, militare, malattia e cassa integrazione).

### **CAMBIO CAMICI - Proteste e rivendicazioni**

*“L'atto di indossare la divisa, antecedente all'inizio della prestazione, deve essere inquadrato non tra le pause bensì tra le attività preparatorie relative all'igiene della persona, perciò l'atto di vestizione in tali condizioni costituisce lavoro effettivo e dà diritto a retribuzione”.*

In molti ospedali e Asl si è accesa la protesta per riconoscimento come orario di servizio (straordinario?) il tempo per il cambio di abiti quantificato in 15 minuti in una sentenza del Tribunale di Orvieto.

### **AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SULLE UTENZE AD UTILIZZAZIONE PROMISCUA**

#### **Domanda**

In caso di utenza a utilizzazione promiscua, in assenza di contatori distinti, quale aliquota Iva va applicata sulla fornitura di energia termica?

#### **Risponde A.Giordano**

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 82/1999, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati (Iva al 10%) per mancanza di distinti contatori, si applica l'Iva con l'aliquota ordinaria sull'intera fornitura. Solamente quando è presente un sistema che consente di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all'uso domestico, può applicarsi su tale consumo l'aliquota agevolata (cfr risoluzioni n. 150/2004 e n. 28/2010). Non possono, al contrario, considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore della singola).

### **COSCIENZA PREVIDENZIALE - I NOSTRI GIOVANI VERSO IL FUTURO**

Il giorno 24 marzo 2012 presso l'Auditorium dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bari, organizzato dal Presidente dr. Mario Defidio della sezione della Feder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) di Bari si è tenuto un Convegno su “Coscienza Previdenziale - I nostri giovani verso il futuro”.

Hanno portato il loro saluto il dr. Giovanni Battista Sportelli-in rappresentanza del Presidente dell'Ordine dei medici di Bari e il dr. Gabriele Rampino- Presidente Enpaf.

Hanno parlato illustrando la tematica la dr.Rosanna Lévari-Direttore Provinciale INPDAP di Bari, il prof.Marco Perelli Ercolini-Vice Presidente Vicario Feder.S.P.eV., il dr.Antonio Riccio-Unicredit, il dr.D' Angelo- Ina Assicurazioni, il dr.Antonio Tommasi-ENPAV.

Le relazioni possono essere richieste al dr.Mario Defidio-Sezione Feder.S.P.eV. di Bari:  
[m.defidio@alice.it](mailto:m.defidio@alice.it).

**IN ALLEGATO A PARTE - Sommario relazione prof. PERELLI ERCOLINI  
(documento 066 - 067)**